



**COMUNE DI GUARDAMIGLIO  
PROVINCIA DI LODI**

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili del Comune di Guardamiglio, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.L.vo 15 Dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.
2. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni stabilite delle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

## **ART.2**

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **ART.3**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

## **ART. 4**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art.1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art. 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

## **ART. 5**

### **ESENZIONE DALL'IMPOSTA**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta tutti quegli immobili indicati nell'art. 7 comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 per come riconfermato dall'art. 39 del D.L. 223/2006, posseduti da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'art.7, lettera i), del D. L.vo precitato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. La qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;

## **ART. 6**

### **DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente. L'abitazione principale intesa come dimora abituale si identifica con la residenza anagrafica, come sancito dall'art. 43, comma 2, cod. civ. e per come ribadito dall'art. 1 comma 173 lettera b) della L. 296/2006, finanziaria anno 2007, di modifica dell'art. 8 comma 2 del D.L.vo 504/92.
2. Qualora il contribuente, per qualsiasi motivo personale non potesse far coincidere la residenza con il domicilio, la permanenza abituale sul territorio comunale è dimostrabile all'ufficio mediante l'esibizione delle fatture relative alle utenze domestiche.

## **ART. 7**

### **UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

- Sono equiparate all'abitazione principale per quanto concerne la detrazione:
- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili;
  
- d) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale

## **ART. 8**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data, fissata da norme statali, di deliberazione del Bilancio di previsione. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota stabilita dal Comune nella precedente annualità che comunque non può essere inferiore al 4 per mille.
2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. Qualora il Comune sia riconosciuto ad alta densità abitativa ai sensi della legge n. 431 del 1998, l'aliquota massima può essere stabilita nella misura del 9 per mille, limitatamente agli alloggi abitativi che non risultino locati da almeno due annualità.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
5. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, nonché per gli alloggi assegnati in locazione dagli istituti ex IACP come abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale.
6. Il Comune può deliberare inoltre una aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o totalmente concessa in uso gratuito a familiari.
7. Il Comune può fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

## **ART. 9**

### **PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai sensi dell'art. 817 del codice civile sono considerate pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
2. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2 (cantine, magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).
3. Solo relativamente all'immobile censito alla categoria catastale C6 (box), qualora lo stesso non si trovasse adiacente l'abitazione principale, il vincolo di pertinenza deve essere autocertificato dal contribuente con apposita dichiarazione.
4. Le agevolazioni per l'abitazione principale si estendono alle pertinenze, così come definite al punto 2), nel numero massimo di una unità.
5. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevole ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
6. Alla pertinenza verrà applicata l'eventuale aliquota ridotta che il Comune riterrà di deliberare per l'abitazione principale. Quanto alla detrazione, essa spetta soltanto per l'abitazione principale, si potrà, comunque detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

## **ART. 10**

### **BASE DI CALCOLO PER I FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO**

1. Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con rendita proposta, così come previsto dall'art. 1 comma 173 lett. a) della L. 296/2006.
2. In caso di fabbricati non dichiarati, o che abbiano subito variazioni per le quali non è stata avviata la procedura di attribuzione di rendita, si provvederà con la procedura di cui al comma 336 e seguenti della legge 311/2004.

## **ART. 11**

### **DEFINIZIONE DI ALLOGGIO LOCATO O SFITTO**

1. Qualora la Giunta Comunale determini differenti aliquote per unità immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale, si stabilisce quanto segue:

per alloggio locato s'intende:

- a- l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), concessa a terzi a seguito di contratto di locazione stipulato ai sensi di legge;

per alloggio sfitto s'intende:

- a- l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), abitabile ai sensi delle norme edilizie ed igienico-sanitarie e di fatto non utilizzata (immobili vuoti e privi di utenze)

## **ART. 12 FABBRICATI FATISCENTI**

- 1 . La riduzione del 50% dell'imposta si applica agli immobili che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con normali interventi di manutenzione ordinaria e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le suddette condizioni.
- 2 . La riduzione dell'imposta ha decorrenza dalla data in cui lo stato di inabilità o inagibilità è accertato dall'Ufficio Tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato (es. ASL – Vigili del Fuoco) ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva, ex art. 8, c.1, del D.Lgs. 504/92 viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi. La dichiarazione deve essere corredata da fotografie dello stato dei fabbricati.
- 3 . Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata dal contribuente.
4. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
  - a- delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
  - b- delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
  - c- della copertura
  - d- delle scale.

## **ART. 13 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/92.
2. Un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati.  
Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

- 3 . In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
4. Allo scopo di ridurre al minimo l'insorgere di contenzioso, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, il valore delle aree edificabili. Tali valori verranno individuati tenendo conto delle indicazioni fornite dalla normativa e adottando metodologie operative e criteri di valutazione idonei a determinare dei corretti valori di mercato.

#### **ART. 14**

### **BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE IN CORSO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO E DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO**

1 . In caso di utilizzazione edificatoria dell'area risultante dalla demolizione di un fabbricato, o di interventi di recupero a norma dell'at. 31, comma 1, lettere c) ed e) della L. 5/81978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

#### **ART. 15**

### **RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER SOPRAVVENUTA INEDIFICABILITA'**

1. Il contribuente (o un erede in caso di decesso) può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di tre anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta edificabilità.
2. Il rimborso spetta, limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura legale, dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i quattro anni.
- 3 . Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:
  - a – il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;
  - b – non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;
  - c – il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività.

#### **ART. 16**

### **DICHIARAZIONI**

A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del D.L.vo 15/12/97, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

#### **ART. 17**

## **VERSAMENTI E CONTITOLARITA'**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato in una delle forme previste dall'articolo 52 del D.Lgs.n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. E' prevista la facoltà da parte del contribuente di effettuare il versamento dell'imposta mediante l'utilizzo del Mod. F24.  
Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. I versamenti per il pagamento dell'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo del tributo, riferito ad ogni singolo contribuente, sia inferiore a € 2,00 annui;
4. Nel caso di decesso del contribuente, si considerano correttamente eseguiti i versamenti ICI effettuati ancora a nome del de-cuius, solo per la 1° scadenza del versamento ICI dopo il decesso.  
Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento della imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'articolo 36 del D.Lgs.n. 270 del 1999.
8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
8. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale

### **ART. 18**

#### **DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI PER SITUAZIONI PARTICOLARI**

1. Su istanza del contribuente, in caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico, accertato dall'ufficio Servizi Sociali del Comune, il Funzionario responsabile di imposta può concedere una rateazione del versamento dell'imposta, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali, senza interessi.



## **ART. 19 INTERESSI**

1 – In applicazione dell'art. 1 comma 173 lett. g) della legge 296/2006 la misura del tasso di interesse sarà deliberato dal Comune, partendo dal tasso di interesse legale aumentato fino a tre punti percentuali e con maturazione giorno per giorno.

## **ART. 20 FINALITA' ED OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

- 1 . Con apposito atto, contestualmente all'approvazione del PEG, sentito il funzionario Responsabile d'imposta, la Giunta Comunale può fissare all'inizio di ogni anno le direttive per le operazioni di accertamento e di verifica tributaria, le priorità e le risorse da impiegare. Delle relative linee dovrà essere formato apposito progetto.
- 2 . La Giunta Comunale, in sede di formazione del progetto, potrà destinare una quota del maggior gettito accertato al potenziamento del servizio tributario sia in termini di adeguamento delle strutture che di potenziamento delle risorse umane nonché a compensi incentivanti al personale legati al maggior gettito accertato e riscosso.
3. Il funzionario responsabile del tributo curerà il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- 4 . L'attività di accertamento è effettuata con utilizzazione diretta della struttura comunale.

## **ART. 21 LIMITE MINIMO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO**

- 1 . Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, non si fa luogo all'emissione di avviso di liquidazione o di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, per ciascun provvedimento, non superi la somma di € 16,52;
- 2 . Per quanto attiene ai provvedimenti di rimborso, non si provvede all'emissione degli atti relativi qualora l'importo complessivo degli stessi non superi, per ciascun provvedimento, l'importo complessivo di € 16,52.

## **ART. 22 RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO O INTEGRATO VERSAMENTO**

1 . La sanzione del 30% prevista per l'omesso versamento è ridotta, semprechè la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o alte attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a. ad un ottavo (3,75%) se il versamento viene eseguito entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui doveva essere effettuato
- b. ad un quinto (6%) se il versamento viene eseguito entro il termine di un anno dalla data in cui doveva essere effettuato.

2 . Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## **ART. 23**

### **TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI ICI**

1 . Ai sensi dell'art. 1 comma 161 della L. 296/2006 il termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento ICI è fissato al 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento doveva essere effettuato

## **ART. 24**

### **CONTENZIOSO**

1 . Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo

## **ART. 25**

### **AUTOTUTELA**

1 . L'esercizio dell'autotutela può essere attivato conformemente a quanto prescritto nel relativo regolamento.

## **ART. 26**

### **GARANZIA DEL CONTRIBUENTE**

1 . Nella programmazione della propria attività impositiva e nella gestione del procedimento impositivo l'Amministrazione comunale assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente contenute nella legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 27**

### **DISPOSIZIONI**

1 . Per tutto quanto non precisamente disciplinato nel presente regolamento sono considerate applicabili le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni o altre disposizioni vigenti in materia di ICI.

2 . L'imposta comunale sugli immobili viene applicata dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 Luglio 2000, n. 212 in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

3 . In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Responsabile del servizio tributi.

4 . Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa di procedere alla modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**ART. 28**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1 . Il presente regolamento entra in vigore a decorre dal 1.1.2007